





## NOTE

### Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza

Deliberato dal Comitato dei Delegati e approvato con Ministeriale del 25 settembre 2015

#### **- Art. 7, comma primo**

*"Sono beneficiari del trattamento previsto dalla lettera a) (erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta o reversibilita') i familiari conviventi e il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia dell'iscritto o del pensionato deceduto e i titolari di pensione di cui alla medesima lettera a) dell'art. 6 che, a causa di un evento non prevedibile e non causato da un comportamento volontario, si trovino in una situazione di difficoltà economica, adeguatamente documentata, tale da non consentire loro di farvi fronte con i propri mezzi. Si intendono come familiari il coniuge, il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia, i parenti di primo e di secondo grado e i soggetti indicati nell'art. 433 del Codice Civile, se e in quanto a carico del defunto."*

#### **- Art. 8, comma primo**

*"L'erogazione prevista dall'art. 6 lett.a) (erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli albi, indiretta o reversibilita') è corrisposta ad un solo richiedente per nucleo familiare, ancorché riguardi più componenti del medesimo, in presenza di un ISEE non superiore ad € 30.000,00. Il trattamento potrà essere reiterato una sola volta per lo stesso evento e non potrà superare l'ammontare della pensione minima erogata dalla cassa nell'anno precedente quello della domanda. In presenza di più richiedenti facenti parte dello stesso nucleo familiare l'ammontare dell'erogazione potrà essere aumentato del 20% per ogni componente del nucleo familiare oltre il richiedente".*

## TRASMISSIONE

#### **- Art. 9,**

*"La domanda può essere inoltrata in via telematica e/o cartacea".*